



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 410  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 26 agosto 2020

**INDICE****Commissioni riunite**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	33

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 26 agosto 2020

**Plenaria**

**22<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
COLTORTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 agosto.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.23 (testo 2), 1.26 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.39 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 7.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 8.64 (testo 2), 8.69 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.16 (testo 2), 9.18 (testo 2), 10.139 (testo 2), 10.171 (testo 2), 10.173 (testo 2), 10.0.1 (testo 2), 16.0.24 (testo 3), 42.8 (testo 2), 43.34 (testo 3), 43.0.62 (testo 2), 48.5 (testo 2), 48.0.22 (testo 2), 50.22 (testo 2), 50.48 (testo 2), 50.113 (testo 2), 52.12 (testo 2), 53.3 (testo 2), 54.8 (testo 2), 55.5 (testo 2), 55.0.8 (testo 2), 55.0.20 (testo 2), e 62.0.5 (testo 3), *pubblicati in allegato*, e che sono stati ritirati gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 10.71, 17.17 e 43.45.

Le ipotesi di riformulazione allegate ad alcune delle richieste di rivalutazione e non considerate dalla Presidenza sufficienti a superare l'originario giudizio di inammissibilità si intendono non presentate.

Nella giornata di ieri si è svolta una lunga e articolata interlocuzione con il Presidente del Senato che, come è noto, è tenuto a svolgere, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, il vaglio di ammissibilità degli emendamenti per l'esame in Assemblea. Un coordinamento al riguardo è opportuno se non necessario poiché anche le proposte approvate in Commissione potrebbero essere oggetto, come insegnano numerosi precedenti, di una declaratoria di inammissibilità una volta giunte in Assemblea. A seguito di tale interlocuzione, che ha tenuto conto anche delle richieste di riammissione presentate dai Gruppi, sono state apportate variazioni all'elenco comunicato lo scorso 11 agosto. In sostituzione del suddetto elenco, devono pertanto ritenersi inammissibili i seguenti emendamenti:

01.1, 2.25, 2.0.8, 3.1 (limitatamente alla lettera *c*), 3.15, 3.16, 3.0.1, 4.10, 4.0.4, 7.3, 7.6, 7.10, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 8.100, 8.102, 8.103, 8.104, 8.105, 8.130, 8.131, 8.132, 8.133, 8.134, 8.135, 8.136, 8.137, 8.138, 8.139, 8.140, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.9, 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 9.19, 9.20, 9.24, 9.25, 9.26, 9.30, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.5, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13, 10.90, 10.91, 10.132, 10.133, 10.134, 10.135, 10.136, 10.138, 10.139, 10.141, 10.142, 10.170, 10.174, 10.178, 10.179, 10.180, 10.181, 10.182, 10.183, 10.184, 10.185, 10.189, 10.192, 10.0.4, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 10.0.37, 10.0.38, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.43, 10.0.44, 10.0.45, 10.0.47, 10.0.48, 10.0.49, 10.0.50, 10.0.54, 10.0.55, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.24, 11.0.3, 11.0.10, 11.0.11, 11.0.12, 11.0.13, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.27, 11.0.28, 11.0.29, 11.0.30, 11.0.31, 11.0.32, 11.0.33, 11.0.34, 11.0.35, 11.0.36, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.39, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.42, 11.0.43, 11.0.44, 11.0.48, 11.0.49, 11.0.51, 11.0.52, 11.0.53, 11.0.54, 11.0.55, 11.0.56, 11.0.57, 11.0.58, 11.0.59, 11.0.71, 11.0.72, 11.0.73, 11.0.74, 11.0.75, 11.0.76, 11.0.77, 11.0.78, 11.0.79, 11.0.80, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.83, 11.0.84, 11.0.85, 11.0.86, 11.0.87, 11.0.88, 11.0.89, 11.0.90, 11.0.91, 11.0.92, 11.0.93, 12.23, 12.24, 12.25, 12.36, 12.37, 12.0.1, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.21, 13.0.5, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.6, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14, 16.0.15, 16.0.16, 16.0.17, 16.0.18, 16.0.19, 16.0.20, 16.0.21, 16.0.22, 16.0.23, 16.0.26, 16.0.27, 16.0.28, 16.0.31, 16.0.32, 16.0.33, 16.0.34, 16.0.35, 16.0.36, 16.0.39, 16.0.40, 16.0.41, 16.0.42, 16.0.43, 16.0.44, 16.0.46, 16.0.47, 16.0.48, 16.0.49, 16.0.50, 16.0.51, 16.0.52, 16.0.53, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.29, 17.30, 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7,

17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.16, 17.0.17, 17.0.18, 17.0.19, 17.0.22, 17.0.23, 17.0.29, 17.0.30, 17.0.33, 17.0.35, 17.0.36, 17.0.37, 17.0.38, 17.0.39, 17.0.43, 17.0.44, 17.0.45, 17.0.46, 17.0.47, 17.0.49, 17.0.52, 17.0.54, 17.0.55, 17.0.56, 17.0.57, 17.0.58, 17.0.59, 17.0.60, 17.0.61, 17.0.62, 17.0.63, 17.0.64, 17.0.66, 17.0.67, 17.0.68, 17.0.69, 17.0.70, 17.0.71, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 18.0.22, 18.0.23, 18.0.24, 18.0.26, 18.0.27, 18.0.28, 18.0.29, 18.0.30, 18.0.31, 18.0.32, 18.0.33, 18.0.34, 18.0.35, 18.0.36, 19.9, 19.10, 19.11, 19.13, 19.16, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.36, 19.37, 19.38, 19.41, 19.42, 19.46, 19.0.47, 19.0.48, 19.0.49, 19.0.50, 19.0.51, 19.0.52, 19.0.53, 19.0.54, 19.0.55, 19.0.56, 19.0.57, 19.0.58, 19.0.59, 19.0.60, 19.0.61, 19.0.63, 19.0.64, 19.0.65, 19.0.66, 19.0.67, 19.0.71, 19.0.72, 19.0.73, 19.0.74, 19.0.75, 19.0.77, 19.0.78, 19.79, 19.0.80, 19.0.81, 19.0.82, 19.0.83, 19.0.84, 19.0.85, 19.0.86, 19.0.87, 19.0.88, 19.0.90, 19.0.91, 19.0.92, 19.0.93, 19.0.94, 19.0.95, 19.0.96, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.102, 19.0.103, 19.0.105, 19.0.106, 19.0.107, 19.0.109, 19.0.110, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.114, 19.0.115, 19.0.116, 19.0.118, 20.33, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.25, 20.0.26, 20.0.27, 20.0.29, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.32, 20.0.33, 20.0.34, 20.0.35, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 22.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 23.0.15, 23.0.16, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 26.8, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 28.0.1, 28.0.2, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, 28.0.13, 29.13, 29.14, 29.15, 29.17, 29.19, 29.0.1, 29.0.4, 29.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9, 29.0.10, 29.0.11, 29.0.12, 29.0.13, 29.0.14, 29.0.15, 29.0.25, 29.0.26, 29.0.27, 29.0.28, 29.0.29, 29.0.31, 29.0.32, 29.0.33, 29.0.34, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.0.5, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 31.2, 31.0.1, 32.0.1, 34.4, 34.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 36.2, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.4, 36.0.5, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.9, 36.0.10, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.15, 37.0.18, 38.36, 38.51, 38.52, 38.0.2, 38.0.6, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.13, 38.0.14, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.21, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.11, 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22, 39.0.23, 39.0.28, 39.0.29, 39.0.30, 39.0.31, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35, 39.0.36, 39.0.37, 39.0.38, 39.0.40, 39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46, 39.0.47, 40.5, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12, 40.0.13, 40.0.16, 40.0.17, 40.0.18, 40.0.21, 40.0.24, 40.0.25, 40.0.26, 40.0.27, 40.0.29, 40.0.31, 40.0.32, 40.0.33, 40.0.34, 40.0.35, 40.0.36, 40.0.37, 40.0.38, 40.0.39, 40.0.40, 40.0.42, 40.0.43, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.6, 41.0.7, 41.0.8,

42.6, 42.7, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.8, 42.0.9, 42.0.10, 42.0.11, 43.8, 43.15, 43.16, 43.40, 43.42, 43.44, 43.46, 43.47, 43.51, 43.52, 43.53, 43.54, 43.64, 43.65, 43.66, 43.67, 43.68, 43.69, 43.72, 43.73, 43.75, 43.76, 43.78, 43.79, 43.80, 43.81, 43.82, 43.83, 43.88, 43.89, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11, 43.0.12, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.21, 43.0.22, 43.0.23, 43.0.24, 43.0.25, 43.0.26 (testo 2), 43.0.27, 43.0.28, 43.0.29, 43.0.30, 43.0.31, 43.0.32, 43.0.33, 43.0.34, 43.0.35, 43.0.36, 43.0.37, 43.0.38, 43.0.39, 43.0.40, 43.0.41, 43.0.42, 43.0.43, 43.0.45, 43.0.49, 43.0.51, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.54, 43.0.55, 43.0.56, 43.0.57, 43.0.58, 43.0.59, 43.0.60, 43.0.61, 43.0.63, 43.0.66, 43.0.67, 43.0.71, 43.0.72, 43.0.76, 43.0.77, 43.0.78, 43.0.79, 43.0.82, 43.0.83, 43.0.84, 43.0.85, 43.0.86, 43.0.87, 43.0.88, 43.0.89, 43.0.90, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.93, 43.0.94, 43.0.95, 43.0.96, 43.0.99, 43.0.100, 43.0.101, 43.0.102, 43.0.105, 43.0.106, 43.0.108, 43.0.109, 43.0.110, 43.0.111, 43.0.112, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117, 43.0.118, 43.0.120, 43.0.122, 43.0.123, 43.0.125, 43.0.126, 43.0.127, 43.0.128, 43.0.129, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.4, 44.0.6, 44.0.7, 44.0.8, 44.0.9, 44.0.11, 44.0.12, 44.0.13, 44.0.14, 44.0.15, 44.0.16, 44.0.17, 44.0.18, 44.0.19, 44.0.20, 44.0.21, 44.0.22, 44.0.23, 44.0.24, 44.0.25, 44.0.26, 44.0.27, 44.0.28, 44.0.29, 44.0.30, 44.0.31, 44.0.32, 44.0.33, 44.0.34, 44.0.35, 44.0.36, 44.0.37, 45.1, 45.0.1, 45.0.3, 45.0.4, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 46.8, 46.0.2, 46.0.3, 46.0.8, 47.2, 47.3, 47.5, 47.6, 47.7, 47.0.4, 48.14, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26, 48.27, 48.28, 48.30, 48.31, 48.32, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.11, 48.0.16, 48.0.19, 48.0.21, 49.1, 49.4, 49.7, 49.9, 49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.8, 49.0.9 (testo 2), 49.0.11, 49.0.12, 49.0.15, 49.0.16, 49.0.17, 49.0.18, 49.0.19, 49.0.20, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.30, 49.0.31, 49.0.32, 49.0.33, 49.0.34, 49.0.35, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.38, 49.0.39, 49.0.40, 49.0.41, 49.0.44, 49.0.53, 49.0.54, 49.0.55, 49.0.56, 49.0.66, 49.0.67, 49.0.68, 49.0.69, 49.0.71, 49.0.72, 49.0.73, 49.0.74, 49.0.75, 49.0.76, 49.0.77, 49.0.78, 49.0.79, 49.0.80, 49.0.81, 49.0.82, 49.0.83, 49.0.87, 49.0.88, 49.0.89, 49.0.90, 49.0.91, 49.0.92, 49.0.93, 49.0.96, 49.0.97, 49.0.98, 49.0.99, 49.0.100, 49.0.101, 49.0.102, 49.0.103, 49.0.104, 49.0.105, 49.0.106, 49.0.107, 49.0.108, 49.0.109, 49.0.110, 51.0.1, 51.0.3, 52.25, 52.0.4, 52.0.6, 53.0.2, 54.0.1, 54.0.2, 54.0.3, 55.18, 55.19, 55.21, 55.22, 55.0.9, 55.0.13, 55.0.14, 55.0.19, 56.64, 56.66, 56.70, 56.75, 56.76, 56.77, 56.82, 56.83, 56.101, 56.102, 56.103, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5, 56.0.6, 56.0.8, 56.0.9, 56.0.10, 56.0.11, 56.0.12, 56.0.13, 56.0.14, 56.0.17, 56.0.18, 56.0.21, 56.0.23, 56.0.24, 56.0.26, 56.0.27, 56.0.28, 56.0.37, 57.14, 57.0.4, 57.0.5, 57.0.6, 57.0.7, 57.0.8, 59.3, 59.0.2, 60.23, 60.0.2, 61.7, 61.0.1, 63.0.1, 63.0.2, 63.0.3, 63.0.5, 64.0.2, 64.0.3, 64.0.4, 64.0.5, 64.0.6, 64.0.7, 64.0.9, 64.0.10, 64.0.11, 64.0.12, 64.0.13, 64.0.19, 64.0.20, 64.0.22, 64.0.23, 64.0.24, 64.0.25, 64.0.31, 64.0.32, 64.0.33, 64.0.34, 64.0.35, 64.0.36, 64.0.37,

64.0.38, 64.0.39, 64.0.40, 64.0.41, 64.0.42, 64.0.43, 64.0.44, 64.0.45, 64.0.46, 64.0.47, 64.0.48.

Eventuali riformulazioni di emendamenti dichiarati inammissibili dovranno intendersi inammissibili a loro volta.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) domanda se sia possibile chiedere una rivalutazione del giudizio di inammissibilità pronunciato oggi su emendamenti precedentemente ritenuti ammissibili.

Il PRESIDENTE ricorda che, anche alla luce dell'approfondito svolto, il giudizio della presidenza delle Commissioni riunite è inappellabile, come peraltro previsto dall'articolo 97 del Regolamento del Senato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che siano precisati i nuovi criteri adottati, in base ai quali è variato l'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili. Rileva, inoltre, l'esigenza di consentire l'illustrazione di quegli emendamenti precedentemente dichiarati inammissibili e ora riammessi all'esame ma riferiti agli articoli da 1 a 10, già esaminati nella scorsa seduta.

Infine, ritiene necessaria una sospensione dei lavori per rivalutare il complesso degli emendamenti, alla luce della nuova comunicazione sulle inammissibilità.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), dopo aver precisato che il Gruppo Forza Italia sta valutando se ritirare alcuni emendamenti per agevolare e snellire il lavoro delle Commissioni riunite, si unisce alla richiesta del senatore Augussori circa l'opportunità di sospendere i lavori.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) chiede di compiere un'ulteriore verifica dell'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili. A suo avviso, vi è una disparità di giudizio su emendamenti di contenuto analogo, come nel caso di quelli riferiti all'articolo 40. Concorda sulla necessità di sospendere i lavori per rivalutare il quadro completo delle proposte di modifica, dal punto di vista della proposta politica complessiva. Sarebbe opportuno, a suo avviso, convocare anche una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare i lavori in modo più organico ed efficiente.

Il presidente PARRINI (*PD*) ricorda che era già stato concordato nella scorsa seduta che la fase di illustrazione degli emendamenti non sarebbe stata dichiarata conclusa finché non fossero state esaminate le richieste di rivalutazione del giudizio di inammissibilità.

Ritiene che nella giornata odierna, presumibilmente fino alle ore 17,30, sia possibile completare la fase dell'illustrazione, secondo quanto prestabilito, in modo da rispettare l'organizzazione dei lavori programmata.

Precisa, quindi, che il giudizio di inammissibilità è stato effettuato sulla base degli stessi criteri precedentemente adottati dalla Presidenza delle Commissioni riunite. Tuttavia, alla luce delle richieste di rivalutazione e delle interlocuzioni intercorse con il Presidente del Senato, è stato applicato in maniera più flessibile il criterio della onerosità degli emendamenti recanti disposizioni di spesa, impiegato per ripartire in maniera più razionale i temi da trattare nel presente provvedimento e quelli da rinviare invece al decreto agosto, giudicando comunque ammissibili quelli che in ogni caso avevano un contenuto semplificatorio. Il giudizio è risultato comunque particolarmente rigoroso nel valutare l'improponibilità per estraneità di materia.

Accogliendo la proposta dei senatori Augussori, Vitali e Mallegni, propone di sospendere i lavori e di riprenderli alle ore 11,30.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta, sospesa alle ore 10,10 riprende alle ore 11,45.*

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti fino all'articolo 10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.124 e illustra l'emendamento 11.23, che riguarda i contributi alla ricostruzione per l'edilizia residenziale di Ischia oggetto di condono, qualora non si debba procedere a demolizione e ricostruzione.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 11.0.68, che ritiene particolarmente importante, con il quale si apportano due modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, recante misure per gli eventi sismici del 2016, al fine di estendere l'applicazione della procedura negoziata con almeno cinque professionisti anche agli appalti basati su presentazione del progetto esecutivo.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive e illustra l'emendamento 11.10, che modifica i decreti-legge n. 74 e n. 95 del 2012, riguardo alle misure adottate in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 2012. Le modifiche sono volte a sbloccare la concessione di contributi per gli edifici di interesse storico-artistico, nonché le strutture adibite ad attività sportiva, religiosa, socio-educativa e assistenziale.

Si sofferma poi sull'emendamento 11.21, volto ad estendere alla ricostruzione pubblica i fondi stanziati dal comma 444 della legge n. 208 del 2015.

Con riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia, invece, illustra l'emendamento 11.22, che proroga il termine dei versamenti per le



aree colpite dal sisma e aumenta da 36 a 120 le rate mensili per le fatture dei pagamenti sospesi.

Infine, l'emendamento 11.0.76 proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula gli emendamenti 12.12 e 12.14 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, in materia di procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore BARBONI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 12.0.12, che amplia la platea dei medici certificatori per le visite di idoneità per il porto d'armi.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo di tenere in considerazione per futuri provvedimenti il contenuto dell'emendamento 12.0.20, con cui si prevede che il contrassegno SIAE non si applichi per i supporti contenenti musica registrata, sebbene la proposta sia stata considerata inammissibile.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 13.8, con cui si propone di rendere definitiva la conferenza di servizi semplificata, sopprimendo il termine del 31 dicembre 2021.

Con l'emendamento 13.17, invece, si estende la modalità semplificata della conferenza di servizi agli immobili vincolati di interesse storico.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 13.3, con cui si stabilisce che le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), a integrazione delle considerazioni della senatrice Pirovano in riferimento all'emendamento 13.17, sottolinea l'importanza di stabilire tempi certi per evitare il degrado nei piccoli borghi. In tal senso, ritiene significativo anche l'emendamento 13.8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 14.3 e 14.6, con cui si intende eliminare alcuni vincoli che limitano l'ap-

plicazione dell'articolo 14 del decreto, recante disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 14.0.2, con cui si prevede di estendere per ulteriori tre mesi la validità dei titoli autorizzativi, in modo da tenere conto delle limitazioni imposte durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 15.2, che include le associazioni professionali, oltre a quelle imprenditoriali, tra i soggetti sentiti da Stato, Regioni e autonomie locali in sede di ricognizione dei procedimenti amministrativi.

L'emendamento 15.0.7 sopprime l'obbligo per le piccole e medie imprese di giustificare nelle note integrative del bilancio l'assegnazione di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 16.2 e 16.3, con i quali si amplia il periodo concesso ai cittadini residenti all'estero per espletare le operazioni di voto. Si sofferma poi sull'emendamento 16.4, con il quale si prevede che le buste contenenti le schede elettorali siano inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica «non accompagnata».

Segnala, infine, l'emendamento 16.1, dichiarato inammissibile, che prevedeva l'implementazione del voto elettronico per i cittadini residenti all'estero.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'emendamento 16.0.44, benché dichiarato improponibile, con cui si propone l'incremento di due unità dei membri del Consiglio nazionale dei giornalisti, per la rappresentanza delle minoranze linguistiche.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 16.0.23, dichiarato inammissibile, che prevede l'estensione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile ai monopattini elettrici. Auspica che la questione sia affrontata in sede di esame del cosiddetto decreto agosto.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del senatore Campari.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), rilevata l'assenza dei relatori, chiede di sospendere i lavori.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, accoglie la proposta del senatore Augussori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.14 (testo 2)**

COLLINA

*Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».*

---

**1.23 (testo 2)**

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, DE PETRIS, FLORIDIA, VACCARO, CROATTI, TRENTACOSTE, GIANNUZZI, ANGRISANI, VANIN, PUGLIA, PACIFICO, DONNO, GAUDIANO

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 60.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro», con le seguenti: «per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000 euro».*

---

**1.26 (testo 2)**

D'ARIENZO, MIRABELLI, COLLINA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, se per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 60.000 euro;»;

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» con le seguenti: « per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 60.000 euro».*

---

**1.36 (testo 2)**

MIRABELLI, D'ARIENZO, FERRAZZI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici» inserire le seguenti: «, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento».*

---

**1.39 (testo 2)**

D'ARIENZO, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"».

---

**Art. 2.****2.0.5 (testo 2)**

GRIMANI, VONO, GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)*

1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie:

*a)* fino al 31 dicembre 2021 le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo;

*b)* fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».

---

**Art. 7.****7.6 (testo 2)**

BITI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi"; *b)* al comma 1080: 1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive.".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

---

### **7.7 (testo 2)**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **Art. 8.**

### **8.64 (testo 2)**

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 5 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 50"».

---

### **8.69 (testo 2)**

MIRABELLI, FERRARI, RAMPI, D'ARIENZO

*Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

---

## Art. 9.

### 9.10 (testo 2)

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il Commissario Straordinario nominato convocherà prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

---

### 9.16 (testo 2)

VONO, GRIMANI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* «di cui al primo periodo.» *aggiungere le seguenti:* «Per l'espletamento delle attività previste, il personale di cui sopra può essere posto in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale disposizione viene applicata anche dai Commissari di cui al comma d)».

---

### 9.18 (testo 2)

GRIMANI, VONO, MAGORNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come descritti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a)»;



b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "le stazioni appaltanti possono, altresì", applicare le disposizioni di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 50"».

---

## Art. 10.

### 10.139 (testo 2)

D'ALFONSO, BOLDRINI, VATTUONE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario"».

---

### 10.171 (testo 2)

MIRABELLI

*Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» con le seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci».*

---

### 10.173 (testo 2)

COLLINA, FERRAZZI, D'ALFONSO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le opere edilizie finalizzate a realizzare o rendere più efficienti edifici esistenti da destinare a Infrastrutture Sociali, ovvero strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istitu-

zionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k*), *l*), *o*) e *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente, fatti salvi gli interventi sugli edifici sottoposti a vincoli di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Le predette Infrastrutture Sociali sono sempre consentite, senza necessità di cambio di destinazione d'uso, sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere *a*), *a-bis*), *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono computate nelle dotazioni territoriali previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 nonché dalla normativa regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti, delle quali è comunque sempre ammessa la monetizzazione. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 60 giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo».

---

### 10.0.1 (testo 2)

DE PETRIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di tutela dei centri storici)*

1. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto del 1939, costituiscono una eccezionale testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della nazione e la loro tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione, anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1, costituiscono "beni culturali d'insieme" e sono soggetti alle misure di protezione e di conservazione di cui alla parte seconda, titolo I, capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui al comma 1 sono sottoposti a disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato, con divieto di demolizione e ricostruzione e di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione, anche degli spazi rimasti liberi, ed esclusione degli usi non compatibili, ovvero tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, disciplinano i centri storici, i nuclei e i complessi edilizi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) definizione nello strumento urbanistico comunale del perimetro dell'insediamento storico, quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano del 1939;

b) individuazione nello strumento urbanistico comunale degli edifici e di altri immobili, posti in ogni altra parte del territorio, oltre a quelli assoggettati alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano interesse storico per le caratteristiche architettoniche o tipologiche in sé o in relazione al contesto dell'insediamento e conseguente assoggettamento alla disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3;

c) individuazione nello strumento urbanistico comunale, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali, di eventuali deroghe alla disciplina conservativa di cui al comma 3, per esigenze di pubblico interesse, su singoli elementi dell'insediamento storico, con esclusione dei beni culturali già dichiarati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) promozione nello strumento urbanistico comunale, per quanto attiene ai centri storici, ai nuclei e ai complessi edilizi di cui all'articolo 1, delle destinazioni d'uso residenziali, artigianali e concernenti il commercio di vicinato;

e) individuazione nello strumento urbanistico comunale delle componenti dell'insediamento storico e suoi singoli elementi costitutivi, trasformati negli anni successivi al 1939, per i quali in luogo della disciplina conservativa di cui ai commi 2 e 3 si pone l'esigenza del ripristino di condizioni di compatibilità e coerenza con il contesto urbano, anche in ragione delle destinazioni d'uso, da definire attraverso una disciplina specifica;

f) individuazione dei criteri per confermare le trasformazioni effettuate o per prevedere il ripristino dei caratteri tipologici originari degli organismi.

5. L'accertamento da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali della conformità dello strumento urbanistico comunale alla presente legge vale come nulla osta ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di re-

stauro conservativo nei centri storici, nei nuclei e nei complessi edilizi di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi che comportano cambio di destinazione d'uso. Restano comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi oggetto delle eventuali deroghe di cui al comma 4, lettera c).

6. Sono fatte salve le misure di protezione e le procedure relative ai beni culturali già dichiarati ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

## Art. 12.

### 12.12 (testo 2)

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 10-bis. – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In

caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato."»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) all'articolo 21-*octies*, comma 2, le parole: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-*bis* e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale"».

---

#### **12.14 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «provvedimenti cautelari sospensivi o di» e aggiungere in fine le seguenti parole: «o dalle motivazioni dell'ordinanza cautelare».*

---

### **Art. 16.**

#### **16.0.24 (testo 3)**

ALFIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 93, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto:

a) il coniuge, la parte dell'unione civile, i figli e gli ascendenti residenti in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

b) i soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

c) i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) o in Paesi limitrofi (Principato di Monaco);

d) i cittadini dell'exclave di Campione d'Italia;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero di cui all'articolo 1 comma 9, lettera a) e b) della legge 27 ottobre 1998 n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO.

La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità."».

---

## Art. 42.

### 42.8 (testo 2)

GRIMANI, VONO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici.».

---

**Art. 43.****43.34 (testo 3)**

VONO, GRIMANI, SBROLLINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *al comma 3, sostituire la lettera c), numero 1), con la seguente:*

«1) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a quaranta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni."

2) *al comma 4 sopprimere le lettere d) ed e);*3) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree"».

**43.0.62 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti)*

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, in una di-

stinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

---

## **Art. 48.**

### **48.5 (testo 2)**

MIRABELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti."».

---

### **48.0.22 (testo 2)**

GRIMANI, VONO, GARAVINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

1. Al comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," inserire le seguenti: "nonché quelle lacuali e fluviali,"».

---



**Art. 50.****50.22 (testo 2)**

FEDELI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo le parole: «tipologie di progetti e le opere necessarie» inserire le seguenti: «, relativi ad impianti alimentati a fonti rinnovabili,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Tra i progetti e le opere necessarie all'attuazione del PNIEC sono escluse quelle che impiegano o stoccano combustibili fossili.».*

---

**50.48 (testo 2)**

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «dell'ISPRA» con le seguenti: «del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;*

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

---

**50.113 (testo 2)**

MANCA, BOLDRINI

*Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

*«p-bis). All'articolo 102, comma 1, sostituire la parola "ovvero" con le seguenti "o, in alternativa"».*

---

**Art. 52.****52.12 (testo 2)**

FERRAZZI, NUGNES, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 1, sostituire le parole da: «a condizione che detti interventi» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che detti interventi ed opere non cagionino impatti negativi e significativi sul quadro ambientale del sito né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area anche nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, in presenza di un progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza di emergenza o misure di prevenzione, gli stessi non interferiscano con l'esecuzione e il completamento degli interventi»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, lettera a), dopo le parole: "territorialmente competente" aggiungere le seguenti: "in caso di interventi all'interno di un sito di interesse nazionale, ";*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni dei parametri di interesse superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del presente decreto, il proponente presenta all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo.».*

---

**Art. 53.****53.3 (testo 2)**

FERRAZZI, MIRABELLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:», *con le seguenti:* «All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:»;

b) *al capoverso 4-bis apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* «In caso di inerzia, trascorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA», *con le seguenti:* «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i quindi giorni successivi su segnalazione del proponente, ovvero dell'autorità competente»;

2) *sostituire le parole:* «da avviare» *fino alla fine del periodo con le seguenti* «da concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso»;

c) *al capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole:* «anche solo per la motrice suolo» *aggiungere le seguenti:* «, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate».

d) *dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza la volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi 4 e 6.».

---

**Art. 54.****54.8 (testo 2)**

BINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

*b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'articolo 12 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Nelle more dell'approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura definita commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo";

2-ter. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più opportune e

le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge 241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";

2) al comma 4-*bis*, sostituire le parole: "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale" con le seguenti: "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";

3) al comma 4-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le seguenti: "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'".

*2-quater.* All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1 aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".

*2-quinquies.* Il comma 1-*bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con il seguente: "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1 lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi»;

*c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis.* Al fine di garantire ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per il risanamento idrogeologico che si rendono necessari a seguito di piccoli movimenti franosi che abbiano determinato una riduzione di funzionalità o un incremento di rischio nel patrimonio infrastrutturale e fondiario dello Stato o privato, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione annuale di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in favore dei comuni e 100 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

3-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

**Art. 55.****55.5 (testo 2)**

FERRAZZI, MIRABELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «al comma 3, » sono aggiunte le seguenti: «primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché »;*

b) *al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»;*

c) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nelle aree marine protette", nonché le parole: "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole: "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti: "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria super-

ficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".».

---

### 55.0.8 (testo 2)

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 55-bis.

*(Semplificazione dell'iter di localizzazione del deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi)*

1. All'art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Le Regioni e gli Enti locali possono esprimere manifestazioni di interesse non vincolanti, relative ad aree territoriali di propria pertinenza amministrativa, anche prima del nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1-*bis*. In tal caso, le manifestazioni di interesse devono pervenire ai Ministeri dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Sogin S.p.A. in forma scritta. Entro 30 giorni Sogin invia una relazione ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione in cui verifica se le aree candidate ricadono tra quelle potenzialmente idonee rilevate nella proposta di Carta. Nei successivi 30 giorni, l'Ispettorato trasmette il proprio parere tecnico ai Ministeri che, in caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla ricezione, danno alla Sogin il nulla osta alla pubblicazione dello stralcio della Carta relativo alle sole aree potenzialmente idonee oggetto di manifestazione non vincolante di interesse. La stessa Sogin provvede a organizzare una consultazione pubblica sui relativi territori, secondo le modalità indicate al comma 3 e promuovendo uno o più Seminari regionali, a seconda delle aree oggetto di manifestazione di interesse, entro i successivi 60 giorni, in linea con le modalità previste nel comma 4 per il Seminario nazionale. Entro 60 giorni dal Seminario regionale, Sogin invia al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispettorato una relazione con gli esiti della consultazione pubblica territoriale. Ricevuto entro 30 giorni il parere tecnico dell'Ispettorato, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa della regione o delle regioni nei cui territori ricadono le aree idonee. Da questa fase, il procedimento riprende secondo quanto indicato dal comma 9 fino al comma 17-*bis*".».

---

**55.0.20 (testo 2)**

MANCA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione)*

1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi il coincenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.».

---

**Art. 62.****62.0.5 (testo 3)**

COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Introduzione soglia canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

*9-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione annuale da esse ottenuta.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



**Plenaria****23<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
COLTORTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 17.0.8, con cui si propone di far svolgere ai vicesegretari le funzioni di segretario comunale, nelle more dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

Sulle questioni relative agli enti locali, segnala anche: l'emendamento 17.1, a proposito del termine perentorio per il riequilibrio di bilancio; l'emendamento 17.0.20, sulla facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti; l'emendamento 17.0.24, sul tema dell'utilizzo delle entrate vincolate degli enti locali; l'emendamento 17.0.25, che per il 2020 elimina vincoli e controlli sugli enti locali in condizioni di *deficit* strutturale.

Ricorda, altresì, l'emendamento 17.0.31, con cui si posticipa la restituzione delle anticipazioni di liquidità in scadenza nel corso del 2020, l'emendamento 17.0.34, volto a consentire agli enti locali di ripianare il disavanzo tecnico in tre anni, l'emendamento 17.0.40, che esenta gli enti locali dall'applicazione di disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e, inoltre, l'emendamento 17.0.42, sulla riduzione della quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Esprime quindi l'auspicio che siano accolte almeno alcune delle numerose proposte di modifica presentate dal suo Gruppo a favore degli enti locali.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 17.11, relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria degli enti locali, e 17.0.51, che consente l'accesso alle informazioni di specifiche banche dati per semplificare il processo di riscossione degli enti locali.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 18, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 19.15, con cui si consente lo svolgimento di attività extraistituzionali in favore di privati o enti pubblici ai professori e ricercatori a tempo pieno, indipendentemente dalla retribuzione, purché prestate non in regime di lavoro subordinato.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) illustra gli emendamenti 19.19, 19.20, 19.21 e 19.22, in materia di riconoscimento delle scuole di specializzazione collocate all'interno di sedi universitarie. Inoltre, si intende consentire l'equiparazione del titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico al *master* di primo e secondo livello.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 19.8, volto ad applicare anche ai ricercatori universitari abilitati, in servizio presso un ateneo, la norma relativa alla chiamata in ruolo di professore associato, di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.

Si sofferma quindi sull'emendamento 19.0.101, volto a garantire la funzionalità dei servizi sanitari.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 20.7 in un testo 2, (*pubblicato in allegato*).

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 20, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 21.8, con cui si intende istituire, nell'ambito del processo contabile per danno erariale, un filtro per verificare la fondatezza delle citazioni in giudizio.

L'emendamento 21.11, invece, nel recepire un rilievo proposto dalla Corte dei conti in sede di audizione, precisa i limiti temporali in cui viene applicata la limitazione di responsabilità in materia di contabilità pubblica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 22.4, in materia di controllo sul sistema di appalti pubblici, anche attraverso un

coordinamento tra le sezioni centrali e quelle regionali territorialmente competenti della Corte dei conti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 23.0.3, sebbene sia stato dichiarato improponibile, con cui si intendeva consentire la partecipazione alle assemblee di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il sottosegretario MARGIOTTA precisa che il contenuto dell'emendamento è pienamente condivisibile per cui, se fosse stato ammesso all'esame, ne avrebbe sostenuto l'approvazione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 23.6, volto a recepire alcune indicazioni espresse dal procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho nel corso delle audizioni informali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) precisa di aver presentato anche su questo articolo alcuni emendamenti riferiti agli enti locali. Si sofferma in particolare sull'emendamento 024.1, in materia di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale nei Comuni.

Segnala poi l'emendamento 24.12, in materia di firma elettronica.

Non essendovi richieste di intervento sugli emendamenti riferiti agli articoli 26 e 27, si passa alla illustrazione di quelli riferiti all'articolo 28.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 28.0.8, che consente il conferimento della procura alle liti anche mediante documento sottoscritto con firma digitale.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 29, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 30.0.1, che prevede l'utilizzo della stampante laser con emissione di timbro digitale per il deposito degli atti anagrafici e di stato civile da parte dei Comuni presso gli uffici territoriali di Governo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 30.3, con cui si prevede che, al fine di assicurare l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, sia sentita anche la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, oltre al Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 31.5, con cui si intende assicurare che l'applicazione del lavoro agile negli uffici pubblici non comprometta l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 32, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 33.0.1, volto a istituire un tavolo tecnico per l'elaborazione di un testo unico in materia di funzionamento della pubblica amministrazione.

Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 34, 35 e 36, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 37.5, che sopprime la disposizione introdotta dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, con la quale si prevede la sanzione per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 37.7, con cui si disapplicano le disposizioni in materia di utilizzo della posta certificata nei rapporti tra amministrazioni, imprese e professionisti qualora uno dei soggetti coinvolti abbia sede legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 38.0.17, che tende a semplificare la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 38.29, che fissa a trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione precedente il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 38.9, relativo all'installazione di tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultralarga mobile e *fixed wireless access* su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.

Si sofferma quindi sull'emendamento 38.15, in materia di procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti.

Infine, segnala l'emendamento 38.0.12, recante misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), a integrazione dell'intervento del senatore Corti, quanto all'emendamento 38.9, precisa che la modifica è volta a semplificare le procedure burocratiche ed evitare il contenzioso tra enti e stazioni appaltanti per gli scavi necessari alla banda larga.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 39.4, che amplia da cinque a sei anni la durata dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 40, 41 e 42, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 43.20, con cui si sopprimono le lettere *d*) ed *e*) del comma 4 dell'articolo 43, che consentono ai produttori di vini di qualità – in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli – di derogare al disciplinare di produzione e di imbottigliare il vino al di fuori della zona geografica delimitata.

Segnala poi l'emendamento 43.71, con cui si eleva da 5.000 a 25.000 euro il valore dei fondi europei e statali destinati ai terreni agricoli e zootecnici per i quali è necessaria la documentazione antimafia.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 43.0.65, volto a semplificare i controlli sulle imprese, anche attraverso l'istituzione del registro unico dei controlli.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 43.0.4, recante misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi, e 43.0.104, che semplifica le procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP.

Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 44 e 45, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 46.1, in materia di istituzione di zone economiche speciali (ZES).

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 46.2, identico all'emendamento 46.1.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 47, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) illustra l'emendamento 48.0.18, con cui si estende l'ambito applicativo del decreto ministeriale cosiddetto *Retrofit* anche ai veicoli della categoria L.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 48.1, che estende a tutti i porti le disposizioni applicate dal 2015 al porto di Taranto, per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali delle aree portuali.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 48.16, relativo al *leasing* nautico.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 48.15, identico al 48.16.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) illustra l'emendamento 48.13, che consente la riduzione delle tariffe per i vettori marittimi, al fine di evitarne il fallimento per le conseguenze della emergenza sanitaria.

L'emendamento 48.0.3 apporta alcune modifiche al codice della navigazione al fine di introdurre disposizioni urgenti per la semplificazione delle disposizioni riguardanti il comparto marittimo, in particolare a proposito dell'iscrizione provvisoria della nave nel registro, della compilazione del giornale da carico e del consolidamento dell'ipoteca.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo complessivamente condivisibile l'articolo in esame, sottolinea la necessità di apportare alcuni miglioramenti. In particolare, con l'emendamento 49.0.26 si prevede la possibilità di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione dei veicoli, dietro pagamento di un contributo.

Con l'emendamento 49.0.57, si apportano modifiche al codice della strada al fine di ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso le motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Infine, l'emendamento 49.0.65 stabilisce che le macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, possono transitare in caso di necessità sulle piste ciclopedonali.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 49.0.5, sebbene dichiarato improponibile, finalizzato ad accelerare l'attivazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e a incentivare gli investimenti in tale settore.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) illustra l'emendamento 49.6, volto a semplificare le installazioni di segnali turistici e di territorio.

Interviene incidentalmente il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare l'importanza dell'emendamento 49.0.26, illustrato dal senatore Campari.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 49.0.27, che riduce la durata di idoneità pratica per il conseguimento delle patenti di guida, al fine di smaltire l'arretrato determinatosi negli uffici delle motorizzazioni civili a causa della sospensione delle attività dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sull'emendamento 49.0.22, che prevede la possibilità di chiedere la restituzione del documento di circolazione originale del veicolo, a fronte del pagamento di un contributo.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il senatore LA MURA (*M5S*) illustra l'emendamento 50.88, con il quale si intende ampliare da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 50.36.

Illustra quindi l'emendamento 50.99, che introduce un nuovo articolo nel testo unico in materia ambientale con l'obiettivo di semplificare alcune procedure amministrative.

Infine, segnala l'emendamento 50.137, che introduce elementi di flessibilità nelle procedure per la valutazione di impatto ambientale.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 50.119, soppressivo della lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 50.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 50.15, con cui si prevede lo svolgimento di uno studio, da parte di ISPRA, per la stima delle perdite di metano e del relativo impatto climatico nelle reti e nelle infrastrutture esistenti.

Con l'emendamento 50.34 si stabilisce che, nella definizione delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, si tenga conto anche della procedura di valutazione ambientale strategica. Inoltre, l'emendamento 50.54 prevede la possibilità di intervento del pubblico interessato in audizione presso le commissioni tecniche istituite per la VIA.

Segnala, anche, gli emendamenti 50.76, 50.106, 50.110 e 50.111, sempre in materia di valutazione di impatto ambientale.

Esprime, inoltre, preoccupazione in via generale per il contenuto dell'articolo 12, perché prevede che l'amministrazione pubblica abbia un tempo limitato per esprimersi, oltre il quale non può richiedere ulteriore documentazione. Ciò non consentirebbe di effettuare un controllo puntuale, neanche in materia urbanistica.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 50.17, con cui si intende sopprimere la norma che istituisce la commissione tecnica PNIEC. In alternativa, l'emendamento 50.36 prevede lo svolgimento di procedure di valutazione di impatto ambientale anche a livello regionale.

Con l'emendamento 50.0.1 si introduce una disposizione secondo la quale i procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, siano essi di competenza statale o regionale, sono svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti in materia ambientale e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

Infine, segnala l'emendamento 50.0.22, che intende semplificare l'utilizzo di alcune tipologie di combustibili solidi secondari, per esempio all'interno dei cementifici.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 51, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 52.0.7, relativo all'autorizzazione delle attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 52.0.10 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 53.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 53.2, che esenta i Comuni in disavanzo di amministrazione o in dissesto finanziario dai vincoli di spesa per i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di interesse nazionale, al fine di accelerare la riqualificazione delle aree contaminate.

Con l'emendamento 53.0.4, si propone di mappare le aree interessate da discariche risalenti a epoche anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per valutarne il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) segnala l'emendamento 53.14, che recepisce le indicazioni delle associazioni ambientaliste intervenute nel corso delle audizioni informali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 54.



Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 54.2, volto a consentire al Presidente della Regione, per un periodo di tre anni, di autorizzare in via d'urgenza interventi di manutenzione idraulica straordinaria diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.2, che reca misure di semplificazione per il trasporto degli imballaggi usati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 56.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 56.1, che sopprime la disposizione con cui si limita la VIA all'esame delle sole variazioni dell'impatto sull'ambiente prodotte dal progetto di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 56.0.32 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 56.6, che apporta alcune modifiche in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata per gli impianti fotovoltaici, l'emendamento 56.21, relativo a discariche e cave per cui sia stato attestato il ripristino ambientale, l'emendamento 56.40, a proposito dell'aggiornamento delle linee guida per tenere conto dell'evoluzione tecnologica, e l'emendamento 56.56, volto a risolvere alcune incertezze interpretative nella normativa sul rilascio dei cosiddetti certificati bianchi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 57.3, recante misure di semplificazione per l'installazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Non essendovi richieste di intervento sugli articoli 58 e 59, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 60.10, con cui si prevede che l'indagine per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, debba essere comunque effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 61, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 62.12, che tende a semplificare le procedure di autorizzazione in particolare per gli impianti di produzione elettrica ed eolica, e l'emendamento 62.17, volto a consentire la realizzazione di sistemi di stoccaggio dell'anidride carbonica.

Non essendovi richieste di intervento sull'articolo 63, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 64.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 64.0.28, riguardante le procedure di verifica per gli impianti di GPL, al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle motorizzazioni civili.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 64.0.29, identico a 64.0.28, nonché gli emendamenti 64.0.10 e 64.0.31, di contenuto analogo, che recano misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare.

Il PRESIDENTE ricorda che si dovrà procedere ancora alla illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, precedentemente dichiarati inammissibili e riammessi all'esame.

Su richiesta del senatore Augussori, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina.

Propone altresì di sconvocare la seduta già convocata per le ore 21 di oggi e di posticipare alle ore 9,30 la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 agosto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 21, non avrà luogo. Avverte inoltre che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 agosto, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883****(al testo del decreto-legge)****Art. 20.****20.7 (testo 2)**

GASPARRI, MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

*Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021»;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti: «171.403.850 euro»;*

*d) sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

*Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022;*

*e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:*

«13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si prov-

vede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

*Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
32,925	32,925
-	68,85
-	72,87
-	72,87
-	72,87

*b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
43,35	43,35
-	90,70
-	94,21
-	94,21
-	94,21

*c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:*

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
57,77	57,77
-	115,54
-	115,55
-	115,55
-	115,55

«13-ter. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

*Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.*

f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative".».

16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "due" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti"».

16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

---

**Art. 52.****52.0.10 (testo 2)**

GALLONE, PAPTHEU, ROSSI, ALFREDO MESSINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.***(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)*

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce "area non agricola" le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

**Art. 56.****56.0.32 (testo 2)**

GALLONE, MALLEGGNI, PAPATHEU, ROSSI, ALFREDO MESSINA, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Semplificazioni in materia di End of Waste)*

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono abrogati;

b) dopo il comma 3-septies inserire i seguenti:

"3-octies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono indicate le ulteriori tipologie e caratteristiche dei rifiuti e delle relative attività di recupero degli stessi. Con medesimo decreto si provvede ad integrare l'allegato 1, suballegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con le seguenti tipologie di rifiuto:

a) biomasse di natura arborea ed algale provenienti dalla pulizia delle spiagge [200301];

b) rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle spiagge ed attività di recupero e cernita per la separazione della componente sabbiosa e dei materiali disomogenei;

c) rifiuti costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica ed algale derivanti dal processo di selezione e cernita;

d) scarti allo stato solido derivanti da operazioni di selezione, cernita e vagliatura su impianto di trattamento.

3-novies. È prevista quale attività di recupero la produzione di fertilizzanti conformi alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [R3] e per le caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto, il fertilizzante conforme alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12 di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998".

2. Il decreto di cui al comma 3-octies dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».